

Statuto

Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con lesione al midollo spinale - FAIP REGIONE VENETO

Articolo 1

Costituzione, Finalità e attività

- 1) In data 15/11/2023 si è costituita l'Associazione denominata a FAIP REGIONE VENETO APS, (di seguito Associazione) nella forma estesa Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con lesione al midollo spinale REGIONE VENETO APS. La denominazione estesa o quella abbreviata sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico
- 2) Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
- 3) L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo aderente alla rete associativa FAIP Nazionale ETS, condividendone patto federativo, statuto, scopi, finalità e modalità operative.
- 4) L'Associazione opera nell'ambito della Regione Veneto, quale Federazione delle Associazioni di Persone con lesione al midollo spinale e loro famiglie che si riconoscono negli scopi del presente statuto e che operano per la cultura della pace e la promozione dei diritti umani, affinché:
 - a) si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con lesione al midollo spinale, in attuazione del dettato del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
 - b) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), recepita dal Parlamento italiano con Legge 18/2009;
 - c) si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza lesione al midollo spinale, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con lesione al midollo spinale
 - e) si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;

f) si promuova l'adeguamento delle normative regionali, nazionali, europee ed internazionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

g) si promuova il riconoscimento e la tutela del ruolo educativo e di cura dei caregiver delle persone con lesione al midollo spinale

5) Tale finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale sono perseguite, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lett. w), del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, comma 1 let. d) del D.Lgs 117/2017;
- la presa in carico globale ed integrata della persona con lesione al midollo spinale dai servizi sociosanitari

6) L'Associazione, nell'ambito delle finalità generali della FAIP Nazionale, si propone inoltre nello specifico di :

- promuovere e sviluppare nel territorio regionale il coordinamento, l'informazione e la comunicazione riguardo alle iniziative ed attività delle Associazioni che aderiscono alla FAIP REGIONE VENETO APS
- rappresentare le esigenze ed i bisogni delle persone disabili a livello istituzionale, sia regionale e amministrazioni locali che delle ASL;
- sviluppare e promuovere il costante confronto con la Regione Veneto e le A.Ulss per l'applicazione della normativa riguardante i disabili, ed in particolare l'attuazione dei Livelli essenziali di assistenza;
- promuovere, sviluppare il coordinamento ed il confronto con le Unità Spinali presenti nella Regione Veneto.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte dell'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della precedente disciplina, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo



se connesse alle attività principali. L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati o dei volontari dei suoi Enti aderenti.

Nell'espletamento delle sopra dette attività di interesse generale, l'Associazione può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:

- a) sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché contrasto verso ogni forma di emarginazione sociale delle stesse;
- b) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non aderenti alla Associazione, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione;
- c) sviluppo nei confronti delle istituzioni di un'azione di stimolo e collaborazione per le soluzioni di problemi di interesse collettivo;
- d) promozione di azioni giurisdizionali a tutela dell'interesse dell'associazione e degli interessi collettivi e diffusi di cui è portatrice, nonché promozione di interventi in azioni giudiziali promosse da terzi a tutela di diritti delle persone con disabilità.

Articolo 2

Sede e Durata

- 1) L'Associazione ha sede legale in sede legale nel Comune di San Pietro in Cariano (VR) a Pedemonte in Via Delle Betulle , 5 .
- 2) La modifica dell'indirizzo della sede non comporta modifica statutaria ed è deliberata dall'ASSEMBLEA
- 3) Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio regionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
- 4) Gli Enti aderenti devono essere tempestivamente informati sul trasferimento della sede, parimenti deve esserne informata Faip Nazionale.
- 5) La durata dell'Associazione è illimitata.



Articolo 3

Assenza di lucro – Risorse economiche

- 1) L'Associazione è senza scopo di lucro.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
- 3) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- 4) In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 5) I finanziamenti dell'Associazione provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche per specifiche attività e da ogni altra fonte individuata dalla norma.
- 6) Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite.
- 7) Tutti i proventi ottenuti, al netto di ogni spesa, debbono essere ridestinati all'attività dell'Associazione per le sue finalità e in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ed l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

Articolo 4

Adesione alla rete associativa FAIP Nazionale ETS

- 1) Le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate in coerenza con l'adesione alla rete di FAIP Nazionale ETS.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa a livello regionale, ferma restando per quelli sovraregionali la titolarità di FAIP Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

- 2) L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione e identificazione, il marchio FAIP, così come fornito da FAIP Nazionale. Lo stesso è riportato nella denominazione ed in ogni segno distintivo e identificativo rivolto al pubblico a cui può essere aggiunta eventuale propria specifica denominazione o segno distintivo. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente

aderente a FAIP Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

3) L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni congressuali di FAIP Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di FAIP e connessi standard di qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da FAIP Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da FAIP Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da FAIP Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo a FAIP Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti del terzo settore facenti parte della rete FAIP, nel rispetto delle normative inerenti alla specifica forma giuridica;

e) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari e collaboratori;

f) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL concordato con FAIP Nazionale;

g) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla FAIP Nazionale;

h) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di FAIP Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

4) Ciascuna organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della FAIP Nazionale, le organizzazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione, ovvero il logo della FAIP o comunque elementi che riconducano alla FAIP, nelle proprie iniziative quando queste non risultino conformi allo Statuto o alle decisioni del Congresso ovvero del Consiglio e della Giunta Regionali.

5) In ogni caso, però mai le attività e/o iniziative devono essere contrastanti rispetto all'attività di FAIP o arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FAIP tutta si ispira.






Articolo 5

Adesione alla Associazione FAIP REGIONE VENETO APS

- 1) All'Associazione FAIP REGIONE VENETO APS può aderire qualsiasi organizzazione tra quelle di cui al successivo punto 3) che, ai sensi del proprio Statuto, sia ente del Terzo settore e/o operi senza fini di lucro, per i diritti e il benessere delle persone con lesioni al midollo spinale, secondo i principi e le finalità di cui all' articolo 1 nonché agisca nel rispetto del Codice Etico adottato dalla FAIP Nazionale, impegnandosi a non porre in essere attività e/o iniziative contrastanti rispetto all'attività di FAIP, sia Nazionale che Regionale, e a non arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FAIP tutta si ispira e che si sia impegnata formalmente a riconoscersi nel patto federativo come definito dagli organismi della Associazione nelle sedi opportune ed a rispettarlo.
- 2) Sono Enti aderenti dell'Associazione:
 - a) le autonome articolazioni regionali o locali, in qualsiasi forma costituite, delle Associazioni Nazionali già aderenti a FAIP Nazionale;
 - b) associazioni locali aventi sede legale nella Regione VENETO
- 3) Ciascuna organizzazione aderente all'atto della propria iscrizione deve comunicare per scritto i nominativi di chi la rappresenta. I rappresentanti rimangono tali in seno Assemblea Regionale sino alla loro sostituzione, effettuata per iscritto
- 4) Partecipano inoltre alla vita della Associazione, con la **qualifica di aderenti benemeriti**, quelle persone fisiche o enti che siano state nominate in tale posizione dall'Assemblea ordinaria dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, quando abbiano contribuito in modo significativo alla causa dell'Associazione ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Gli aderenti benemeriti, non avendo natura di soci ma di promotori e sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 3 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni dell'Assemblea dell'Associazione cui possono partecipare con diritto di intervento.
- 5) Tutti gli Enti aderenti devono versare entro il 28 febbraio di ogni anno la **quota annuale** di iscrizione, precedentemente deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in mancanza di decisione si fa riferimento alla quota dell'anno precedente.
- 6) Gli enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.





Articolo 6

Ammissione come Ente aderente

1) Gli Enti aspiranti aderenti all'adesione devono presentare apposita domanda all'ASSOCIAZIONE FAIP REGIONE VENETO APS nella quale dichiarano di impegnarsi a condividere ed attuare la mission dell'Associazione partecipando e sostenendo attivamente la stessa, ad accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e il Codice Etico di FAIP Nazionale, nonché ad autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa FAIP e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati a FAIP Nazionale e nell'inserimento della banca dati di FAIP, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

All'istanza devono essere allegati: statuto; atto di legale costituzione; ultimo bilancio approvato; descrizione delle attività svolte, dichiarazione sulla vigenza delle cariche associative e attestazione del numero degli associati ovvero degli associati dei vari enti aderenti di cui l'ente istante si compone; dichiarazione di impegno, in caso di loro ammissione, a non porre in essere attività e/o iniziative contrastanti rispetto all'attività di FAIP, sia Nazionale che Regionale, e a non arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FAIP tutta si ispira.

2) IL COMITATO DIRETTIVO entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto. L'adesione di un nuovo Ente viene ratificata alla prima Assemblea Ordinaria utile dell'Associazione.

3) La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 giorni dell'assemblea e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio da parte dell'ente ammesso; contestualmente al pagamento, l'ente ammesso è iscritto nel libro associati e la sua iscrizione è comunicata a FAIP Nazionale. Gli Enti aderenti devono in ogni caso indicare nei propri segni identificativi e distintivi sia di essere aderenti alla rete FAIP sia di essere associati all'Associazione.

4) La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente associato è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione ed entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come aderente, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Comitato dei Garanti, eletto degli enti aderenti.

5) L'elenco delle organizzazioni aderenti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione aderente e della autorità tutorie rispettando la normativa sulla privacy e sui consensi accordati.



Articolo 7

Rappresentanza esterna

- 1) Il rappresentante legale dell'Associazione è il Presidente Regionale.
- 2) La rappresentanza all'interno di organismi pubblici, commissioni, comitati, tavoli di lavoro e/o di concertazione, previste dalle istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è dell'Associazione che può demandarli a propri rappresentanti.
- 3) È altresì facoltà della Assemblea conferire formale atto deliberativo che ne fissi limiti e modalità, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, a membri della stessa Associazione nonché a propri preposti o incaricati.
- 4) L'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo può delegare un proprio rappresentante per il coordinamento tra gli enti aderenti all'Associazione di un dato territorio, con attività di rappresentanza locale per il territorio di riferimento, secondo i limiti ed i poteri espressamente individuati.

Articolo 8

Voto

- 1) In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe, ad eccezione di quanto disposto nei commi successivi
- 2) Hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinaria e straordinaria solo i rappresentanti legali di ciascun ente associato, o in sua vece, un suo delegato individuato tra gli iscritti alla propria organizzazione di provenienza.
- 4) Qualora il Presidente Regionale della FAIP sia anche rappresentante legale di un ente aderente, questo delega un'altra persona tra gli iscritti alla propria organizzazione di provenienza.
- 5) Hanno diritto di voto alle Assemblee ordinaria e straordinaria solo i rappresentanti ed i delegati degli enti aderenti che siano in regola con le quote associative

Articolo 9

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente Regionale;
- d) Vicepresidente Vicario;



e) il Revisore Unico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

f) il Comitato dei Garanti.

Tutti gli incarichi ricoperti in seno all'Associazione, a qualunque livello territoriale, sono volontari e gratuiti e hanno, salvo anticipata cessazione dalla carica, durata triennale dalla data di elezione.

Articolo 10

Assemblea

1) L'Assemblea è il massimo organo deliberativo, è composta da tutti gli enti aderenti rappresentati. Possono partecipare all'Assemblea ordinaria anche altri soci delle associazioni aderenti alla FAIP REGIONE VENETO APS, ma senza diritto di voto

2) All'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli enti aderenti, che lo esercitano attraverso i loro legali rappresentanti o i loro delegati. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria su iniziativa del Presidente o Direttivo su iniziativa di almeno un decimo degli enti aderenti

3) È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.


Ulteriori norme organizzative possono essere previste nel regolamento applicativo.

Articolo 11

Assemblea Ordinaria

1) All'assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di missione e dell'attività svolta, predisposto dal Presidente Regionale, ed acquisito il parere del Revisore Unico, se d'obbligo;
- b) deliberare, su proposta del Presidente Regionale, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

- 
- c) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Presidente Regionale acquisito il parere del Revisore Unico, se d'obbligo;
 - d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - e) deliberare sul numero dei componenti del Direttivo Regionale,
 - f) eleggere e revocare i membri del Direttivo Regionale e del Comitato dei Garanti, se previsto del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017
 - g) nominare e revocare il Revisore Unico, se previsto del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare l'entità della quota associativa e del contributo obbligatorio per un anno o per più anni;
 - j) deliberare sulle linee di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
 - k) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

2) Le riunioni dell'Assemblea in sessione ordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza, attraverso i loro rappresentanti legali o loro delegati, di almeno il 50% + 1 complessivo degli enti aderenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.

3) Le deliberazioni assunte in sessione ordinaria sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti aventi diritto di voto.


4) In caso di elezione di persone, si procede con voto segreto. Con unanime decisione, l'Assemblea può procedere ad eleggere i componenti degli organi associativi per acclamazione.

5) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, anche attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica con avviso di ricevuta o posta elettronica certificata, dal Presidente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso e si effettua entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 12

Assemblea Straordinaria

1) Alla Assemblea in sessione straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. approvare le modifiche statutarie
 - b. deliberare la scissione, la trasformazione e la fusione dell'Associazione, nonché lo scioglimento con la nomina di uno o più liquidatori con la devoluzione del patrimonio residuo
- 

2) Le riunioni dell'Assemblea in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipano, attraverso i propri rappresentanti legali o loro delegati, almeno il 66% + 1 degli enti aderenti ed in seconda convocazione almeno il 50%+1 degli enti aderenti.

3) Le deliberazioni assunte in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti aventi diritto.

4) Per deliberare in sessione straordinaria lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione e il voto favorevole, attraverso i propri rappresentanti legali o loro delegati, di almeno i tre quarti degli enti aderenti.

Articolo 13

Comitato Direttivo

1) Il comitato direttivo è composto da 5 membri, comunque sempre in numero dispari eletti dall'Assemblea. Nel corso della seduta di insediamento il Comitato direttivo procede al proprio interno alla elezione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

2) Il comitato direttivo provvede a tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che non siano per Legge o per Statuto espressamente riservati al Congresso o al Consiglio Regionale.

3) Il comitato direttivo:

- a. redige uno o più Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione definitiva dall'Assemblea ordinaria
- b. predispone il progetto di bilancio di esercizio; unitamente alla relazione di missione e dell'attività svolta
- c. predispone il bilancio preventivo, nonché il programma di attività;
- d. delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e. esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da Statuti o Atti Costitutivi di altri Enti.
- f. approva il bilancio sociale e redige la valutazione di impatto sociale, ove dovuti;
- g. delibera, su proposta del Comitato dei Garanti, l'espulsione dell'Ente dall'Associazione.

4) Il comitato direttivo è convocato e presieduto dal Presidente Regionale, che invita, se nominato, il Revisore unico.

5) La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso, inviato con ogni mezzo idoneo legalmente valido a confermarne l'avvenuta ricezione almeno 5 giorni prima della riunione.

6) Possono essere invitati alle riunioni del comitato direttivo ove vi siano da trattare specifiche materie di loro competenza o ne facciano espressa e motivata richiesta al Presidente, persone nonché esperti, operatori e tecnici utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori delle organizzazioni aderenti.

7) La prima riunione dopo l'Assemblea di nomina del Consiglio direttivo è convocata dal Presidente dell'Associazione appena eletto, entro 15 giorni dalle elezioni. Il Presidente uscente provvede a predisporre per tale occasione, tutti gli atti utili al formale passaggio di consegne.

8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

9) È possibile tenere le riunioni del comitato direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative possono essere previste nel regolamento applicativo

Articolo 14


Presidente dell'Associazione

1) Il Presidente:

- a. è il rappresentante legale dell'Associazione.
- b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Direttivo dell'Associazione
- c. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, che deve poi sottoporre alla ratifica del direttivo regionale nella prima seduta utile.

2) Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dell'Associazione tra i delegati delle associazioni aderenti, dura in carica tre anni.

3) In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, eletto dal comitato direttivo nella sua prima riunione.



Articolo 15

Tesoriere

1) Il Tesoriere ha il compito di:

- a) curare l'attività finanziaria dell'Associazione,
- b) presentare al comitato direttivo il bilancio di previsione in tempo utile, affinché possa essere presentato, una volta acquisito il parere del Revisore Unico se d'obbligo, all'assemblea che deve approvarlo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- c) presentare, il bilancio di esercizio in tempo utile, affinché il comitato direttivo acquisito il parere del Revisore Unico se d'obbligo, possa presentarlo redatto, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa in vigore, in modo chiaro, analitico e documentato, all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio,
- d) avere cura e vigilare affinché ogni spesa non prevista nel bilancio preventivo venga sottoposta, per relativa delibera autorizzativa, al Direttivo Regionale

Articolo 16

Segretario

Il segretario cura la tenuta dei verbali, del libro soci, del protocollo di posta in entrata ed uscita.

Articolo 17

Revisore Unico

Il Revisore Unico è organo monocratico di controllo interno dell'Associazione, da nominare in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e deve avere i requisiti previsti all'articolo 2397, comma 2, e 2399 Codice civile ed essere iscritto all'albo dei revisori legali dei conti.

Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini il Revisore deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro,

non distribuzione di utili. Può partecipare alle riunioni del comitato direttivo esprimendo voto consultivo. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Revisore Unico procede anche alla revisione legale dei conti.

Articolo 18

Comitato dei Garanti

- 1) Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri, è eletto ogni tre anni, in coincidenza con l'elezione del Comitato Direttivo, dall'Assemblea Ordinaria.
- 2) Si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di specchiata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa Regionale o territoriale all'interno dell'Associazione.
- 3) Il Comitato dei Garanti:
 - a) nomina al proprio interno un Presidente;
 - b) svolge funzioni di composizione in via amichevole nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra enti aderenti ed organi associativi, o ancora tra enti aderenti, su materie comunque afferenti alla vita dell'Associazione;
 - c) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai regolamenti applicativi dell'assemblea, al Codice Etico di FAIP Nazionale;
 - d) è preposto alla predisposizione ed attuazione dei regolamenti per l'accesso alle cariche sociali regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica e alla verifica dei requisiti di accesso alle cariche sociali disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi;
 - e) provvede all'assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali che risultino aver subito condanne, anche non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con l'Associazione, ed alla conseguente formulazione di parere all'assemblea cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato;
 - f) provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta dell'Ente da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione dell'Ente aderente all'Associazione, previo ampio contraddittorio e garantendo il diritto di difesa dell'Ente, formulando parere obbligatorio ma non vincolante;

g) esprime pareri all'assemblea ordinaria, all'associazione e al comitato direttivo su tutte le questioni che gli vengano sottoposte.

h) decide sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte dell'associazione.

Articolo 19

Scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In tal caso, L'ASSEMBLEA deve deliberare anche la destinazione del patrimonio residuo.

2) La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente dell'Associazione e del Tesoriere, secondo le indicazioni date DALL'ASSEMBLEA e sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto a Faip Nazionale o ad uno o più degli enti del terzo settore facenti parte della rete Faip.

3) Le organizzazioni aderenti che non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 20

Simbolo

1) Simbolo della l'Associazione è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente statuto con la denominazione "FAIP", così come il logo Faip.

2) La gestione del simbolo è affidata alla Giunta Nazionale.

Articolo 21

Regolamento generale

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Lo stesso è adottato dall'assemblea ordinaria e dal comitato direttivo

Articolo 22
Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), alle norme del codice civile e alle leggi vigenti rispetto alla specifica forma giuridica assunta dall'Associazione.

Articolo 23
Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie

- 1) Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione dell'Associazione nel registro unico del terzo settore.
- 2) Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i riferimenti alla rete associativa di Faip Nazionale vanno considerati vigenti rispetto all'attuale "unitaria struttura associativa" ed i riferimenti all'"Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo luglio 2017, n. 117" sono da intendersi all'"organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

DATA: 15/11/2023

Firma *Venti Gabriele*
IL PRESIDENTE



FAIP REGIONE VENETO APS
Verbale Assemblea Straordinaria

In data 19 ottobre 2023 alle ore 18.00 in webinar tramite piattaforma zoom si sono riunite le seguenti Associazioni Venete che rappresentano le persone con lesione midollare:

- Il Melograno ODV con sede in Ponte di Piave (TV) rappresentata dal Presidente Daniele Furlan e dalla Consigliera Ketty Zecchin;
- ODV G.A.L.M. con sede in Pedemonte (VR) rappresentata dal Presidente Gabriella Fermanti e dal Consigliere Dottor Renato Avesani;
- Paraplegici Nordest ODV con sede in Dolo (VE) rappresentata dal Presidente Michele Maglio e dalla Segreteria Rossella Cappotto.
- H81 ODV con sede in Vicenza rappresentata dal Segretario Cinzia Picchiarelli;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Statuto della F.A.I.P. (Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con Lesioni al Midollo Spinale) della Regione Veneto;
- 2) Esame del Decreto Giunta Regionale del Veneto n. 119 del 20/09/2023.

L'Assemblea procede alla nomina del Presidente nella persona della Signora Gabriella Fermanti e del Segretario nella persona della Signora Cinzia Picchiarelli.
La Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita e quindi atta a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il punto 1) si procede alla lettura dello statuto ed ogni singolo articolo che lo compone viene approvato all'unanimità da parte dell'Assemblea.
Successivamente, trattando il punto 2) si prende atto che il Decreto cui trattasi prevede l'istituzione di un Tavolo di Lavoro Tecnico Scientifico per l'elaborazione di un documento che tracci la presa in carico dei pazienti con mielolesi gravi in tutto il percorso di vita, tavolo al quale è nominata come componente anche ALMV (Associazione Lesionati Midollari Veneto) ora FAIP Regione Veneto APS.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità delibera:

- 1) di approvare lo Statuto nel suo insieme ed in ogni singolo articolo;
- 2) di accettare la nomina di FAIP Regione Veneto come componente il Tavolo di Lavoro Tecnico Scientifico sopra citato.

Alle 19,00 non essendovi null'altro da discutere e da deliberare la riunione viene sciolta.

La Presidente

Gabriella Fermanti

La Segretaria

Cinzia Picchiarelli

